

1. HUB DI PROTEZIONE

L'Hub di Protezione è uno strumento nazionale che offre gratuitamente supporto legale, psicologico e digitale ad attivisti a rischio e criminalizzati.

Durante la manifestazione, per qualsiasi problema legale, chiama o scrivi al 3534953606. Verrai messo in contatto con l'avvocato disponibile a supportarti.

In tutti gli altri momenti, per contattarci scrivi a hub.segnalazioni@privacyrequired.com

L'HUB di Protezione è promosso da una rete di organizzazioni tra cui:

Un Ponte Per, ARCI, A Sud, Amnesty International, Antigone, Greenpeace, Gay Center, Cospe, Baobab Experience, Giuristi Democratici, Legal Team Italia, ASGI, Spazi Circolari, A Buon Diritto, CILD, Diritti di Frontiera, Progetto Diritti, NAGA, CRED, Rete In Difesa Di.

Per saperne di più, visita il sito provvisorio: [HUB DI PROTEZIONE](#)

Vademecum a cura degli [avv.ti](#) Paola Bevere e Gianluca Vitale.

2. PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE

PREAVVISO E REGOLE SULLA MANIFESTAZIONE (nuovo art. 18 TULPS)

In Italia, le manifestazioni in luogo pubblico devono essere preavvisate al questore almeno tre giorni prima.

Chi organizza una manifestazione senza preavviso può essere sanzionato (da 1.000 a 10.000 Euro).

Anche durante la manifestazione, alcune condotte possono comportare sanzioni amministrative, ad esempio:

- non rispettare il percorso stabilito,
- intralciare i servizi di emergenza,
- tenere comportamenti che disturbano il pacifico svolgimento della manifestazione

Le sanzioni possono essere elevate (anche fino a diverse migliaia di euro) e possono aumentare:

- in caso di reiterazione nel biennio,
- se vengono adottati comportamenti che rendono difficile l'identificazione.

In alcuni casi, le autorità possono imporre limitazioni (su tempi, luogo o modalità) o impedire lo svolgimento della manifestazione per ragioni di ordine pubblico, sicurezza o sanità¹.

¹ Art. 18. Tulps I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. omissis..

Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.

Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento

COSA PORTARE CON TE

- Un documento d'identità con foto (preferibilmente carta d'identità o passaporto).
- dell'acqua - per bere, ma anche per sciacquarsi gli occhi e la pelle in caso di gas lacrimogeni o altri eventi simili.
- Un cellulare carico e una batteria portatile.

COSA NON PORTARE CON TE

Armi o qualsiasi oggetto che possa essere considerato come un'arma o come un oggetto utile all'offesa della persona (ad esempio forbici, pietre, catene, bastoni, fumogeni, petardi, spranghe, spray urticanti, martelli....).

Durante una manifestazione, il possesso o l'uso di questi oggetti può essere contestato dalle forze dell'ordine e, nei casi più gravi, può portare a misure cautelari o anche all'arresto, soprattutto se ritenuti idonei a creare pericolo per le persone o le cose.²

PRECAUZIONI DI SICUREZZA DIGITALE

- Disattiva lo sblocco con impronta digitale e riconoscimento facciale.
In alcune situazioni le forze dell'ordine possono accedere al telefono utilizzando questi sistemi. Il codice di sblocco (PIN o password) offre maggiori garanzie.
- Usa un codice di sblocco sicuro (PIN lungo o password).
- Attiva il blocco automatico rapido (30 secondi – 1 minuto).
- Disattiva le notifiche su schermo bloccato, per evitare che contenuti sensibili siano visibili.
- Cancella chat e contenuti sensibili prima della manifestazione.
- Esci dagli account non necessari.
- Usa applicazioni di messaggistica sicure e criptate, come Signal.
- Disattiva GPS, Wi-Fi e Bluetooth quando non li stai utilizzando, per ridurre tracciamento e consumo di batteria.

PRECAUZIONI DI BASE

- Scrivi con un pennarello indelebile sul braccio (o su un foglio) il numero dell'assistenza legale e di una persona fidata da contattare qualora ti venga sottratto o ti perda il telefono
- Concorda con le persone con cui vai in manifestazione un punto di incontro in caso vi perdiate.
- Evita di muoverti da sol3.

della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'[articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152](#) o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'[articolo 5-bis della legge anzidetta](#).

² [Art. 5 bis L. 152/1975](#) Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli [articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401](#), chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone ((..)), razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando il fatto è commesso in modo da creare un concreto pericolo per l'integrità delle cose, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.

3. IN PIAZZA

Posso coprirmi il volto durante una manifestazione?

In Italia, coprirsi il volto durante una manifestazione è vietato, salvo giustificato motivo³.

Tuttavia, cosa sia considerato un motivo valido viene valutato caso per caso e spesso in modo restrittivo. Anche oggetti comuni (sciarpe, mascherine, occhiali) possono essere considerati strumenti per rendere difficile il riconoscimento. Per contro, ad esempio rimane consentito l'uso della mascherina sanitaria per soggetti vulnerabili con difese immunitarie basse oppure è possibile mascherarsi purché rimanga visibile il volto.

Questo significa che:

- indossare maschere, caschi o altri mezzi che rendano difficile il riconoscimento è vietato
- le conseguenze possono includere sanzioni e, nei casi previsti, anche l'arresto (per dettagli vedi nota).

Anche se a livello internazionale il coprirsi il volto può essere considerato una forma di espressione nell'ambito di una manifestazione, nella pratica viene applicata la normativa italiana.

Posso filmare o fotografare una manifestazione?

SÌ. Hai il diritto di osservare, filmare o fotografare ciò che accade in uno spazio pubblico, comprese le forze dell'ordine. Non è necessaria un'autorizzazione⁴.

Attenzione però:

- se pubblichi foto o video, evita di rendere identificabili altre persone senza consenso, altrimenti rischi di incorrere nella violazione della privacy *ex art. 167 Dlgs 196/2003*,
- usa foto e video con consapevolezza: possono essere utilizzati anche in procedimenti penali contro te o altri manifestanti,
- non intralciare l'operato delle forze dell'ordine.

In generale, documentare è importante, soprattutto per segnalare abusi e irregolarità, ma va fatto in modo responsabile.

³ **ex art.5 L. 152/1975** È vietato l'uso di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

⁴ In Italia, il Garante della Privacy ha affermato che: "I funzionari pubblici e i pubblici ufficiali, compresi i rappresentanti delle forze di polizia impegnati in operazioni di controllo o presenti in manifestazioni o avvenimenti pubblici, possono essere fotografati e filmati, a meno che non vi sia un espresso divieto dell'Autorità pubblica".

La polizia può filmarmi?

Sì. Durante una manifestazione la polizia può effettuare riprese video e fotografiche per finalità di ordine pubblico e sicurezza.

In teoria:

- devono rispettare le norme sulla protezione dei dati personali,
- le riprese devono essere proporzionate e non utilizzate per intimidire.

In pratica:

- le riprese sono frequenti
- difficilmente possono essere evitate sul momento

4. CONTROLLI DI POLIZIA: IDENTIFICAZIONE, FERMI E PERQUISIZIONE

IDENTIFICAZIONE

Le forze di polizia possono controllare la mia identità?

Sì. L'identificazione della persona avviene con la dichiarazione delle proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio/residenza) e se richiesto tramite l'esibizione del documento di identità. Normalmente è sufficiente mostrarlo ma se le forze dell'ordine lo vogliono esaminare e trattenere è necessario consegnarlo per evitare di incorrere nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

- Il controllo deve avere un motivo valido e non può essere discriminatorio.
- La profilazione etnica è una forma di discriminazione.

NB non è necessario fornire il recapito cellulare anche se viene richiesto.

Tuttavia, anche se ritieni il controllo illegittimo, opporvisi può costituire resistenza a pubblico ufficiale. Se desideri contestarlo, fallo in un secondo momento consultando un avvocato³.

Le forze di polizia possono filmarmi e fotografarmi durante un controllo?

La ripresa video diretta al volto e al corpo per memorizzare l'abbigliamento ai fini della flagranza differita è una forma irrituale di riconoscimento e non è prevista da alcuna norma come mezzo di identificazione.

Puoi nascondere il viso o voltarti. Tuttavia, se sorgono contestazioni, è preferibile non entrare in conflitto sul momento, lasciar svolgere i video alle forze dell'ordine e contro-riprendere quanto accade (può essere utile che qualcuno dei presenti filmi le operazioni di polizia, senza intralciarle). In caso di dubbi, contatta un avvocato per indicazioni sul comportamento da tenere.

In seguito, se avviene un utilizzo improprio delle immagini puoi valutare una segnalazione al Garante della Privacy.

ACCOMPAGNAMENTO PER IDENTIFICAZIONE

(c.d. fermo identificativo)

In Italia non è obbligatorio avere con sé un documento d'identità ma è obbligatorio dichiarare le tue generalità. Se non consegni il documento o se le tue generalità non sono ritenute attendibili, è possibile essere accompagnat3 in un posto di polizia per verificare la tua identità⁵. Fornire dati falsi ha conseguenze penali perché costituisce il reato di false generalità *ex art. 496 c.p.*.

Spesso nell'ambito di manifestazioni non preavvisate si rischia di essere accompagnat3 in Caserma per l'identificazione e può durare varie ore.

Nel caso sia ipotizzata una fattispecie di reato possono procedere con i rilievi dattiloscopici, ossia le impronte digitali, ma ciò è legittimo solo se vi è motivo di ritenere le generalità false⁶. Il prelievo di campioni biologici per la tipizzazione del profilo di DNA può avvenire solo in caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, vedi *infra*.

In questo caso:

- **non sei arrestat3**
- puoi essere trattenut3 solo per il tempo necessario (in genere fino a 12 ore, massimo 24)
- è tuo diritto **tenere il telefono**, quindi puoi **contattare un avvocat3** e avvisare una persona di fiducia.

ACCOMPAGNAMENTO AI FINI PREVENTIVI

(c.d. fermo preventivo di 12 ore)

⁵ In base all'art. 11 del Decreto legge n. 59/1978 gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità - oppure quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti - ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

Art 349 c.p.p. *Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.*

⁶ **Cass. Pen Sez. 4, Sentenza n. 19044 del 29/03/2017 Rv. 269887 – 01** *L'identificazione dell'indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni"*

Durante una manifestazione, la polizia può accompagnarti in questura anche **senza che tu abbia commesso un reato**, se ritiene che ci sia un rischio concreto per l'ordine pubblico. Questo tipo di misura si basa su valutazioni preventive e può essere applicato anche in modo estensivo⁷.

Può avvenire, ad esempio, se sei in possesso di oggetti ritenuti pericolosi o sospetti (NB. in altre occasioni tali oggetti sono stati anche malox, occhiali da piscina, bolas, maschere antigas), se hai precedenti segnalazioni o, più in generale, se la polizia ritiene che ci sia un pericolo concreto per il normale svolgimento della manifestazione.

In questo caso:

- non è un arresto
- puoi essere trattenuto³ fino a 12 ore

Diritti:

- puoi tenere il telefono e contattare un avvocato, perché non si tratta delle misure pre-cautelari limitative della libertà personale (arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto), ma di un accompagnamento ai fini di accertamenti.

PERQUISIZIONI SUL POSTO

Durante una manifestazione, la polizia può effettuare **perquisizioni sul posto** anche senza autorizzazione preventiva del giudice, in casi di urgenza legati alla sicurezza pubblica. Ad esempio se c'è un rischio immediato per l'ordine pubblico o l'incolumità delle persone o se il tuo comportamento o la tua presenza vengono considerati sospetti in quel contesto⁸.

⁷ **art. 11 bis del DL. 59/1978** *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli [articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110](#), e agli [articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152](#), o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.*

Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata. Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

⁸ **art. 4 L. 152/1975** *In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o di operazioni di polizia, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione o atti ad offendere, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale.*
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

La perquisizione serve a verificare la presenza di armi, oggetti atti a offendere, strumenti utilizzabili per commettere reati e può riguardare la tua persona (zaino, borse, vestiti) ed eventuali mezzi di trasporto utilizzati per arrivare sul posto.

In tal caso è importante sapere che:

- devi essere avvisato che alla perquisizione può assistere una persona di tua fiducia (non importa che sia un legale), che puoi chiedere sia avvisata; le operazioni non sono però ritardate in attesa del suo arrivo (è preferibile, in tal caso, indicare una persona che si trovi vicina e sia immediatamente contattabile)
- deve essere redatto un **verbale della perquisizione**
- una copia deve esserti consegnata
- il verbale viene trasmesso al pubblico ministero entro 48 ore

5. COSA SUCCEDDE SE QUALCUNO VIENE PORTATO IN QUESTURA

Che succede se vieni portato in questura?

Può trattarsi di situazioni diverse (identificazione, fermo identificativo, accompagnamento preventivo o arresto).

È importante:

- mantenere la calma
- non opporre resistenza
- chiedere perché sei stato portato in questura
- chiedere di contattare un avvocato
- avvisare una persona di fiducia (se possibile)

Ricorda: se non sei in stato di arresto o fermo di indiziato puoi tenere il telefono con te e se te lo sequestrano, puoi far presente che hai diritto ad averlo.

Attenzione a cosa dici: hai il diritto di rimanere in silenzio o rifiutarti di rispondere alle domande. Puoi dire: “mi avvalgo della facoltà di non rispondere”. Anche frasi come “non so nulla”, “non ero lì”, “non ricordo” sono dichiarazioni e possono essere usate contro di te o contro altre persone. Specialmente se in stato di arresto, è consigliabile non parlare fino a quando non hai potuto confrontarti con un avvocato in modo riservato. Le conversazioni sono segrete e non possono essere ascoltate.

Sei comunque obbligato sempre a fornire le tue generalità.

Ricorda: non sei obbligato a firmare un eventuale verbale. Se lo fai, leggilo con calma prima di firmare. Se non lo capisci, chiedi che sia tradotto in una lingua che conosci.

Se invece ti vengono chieste informazioni come testimone di qualche fatto hai l'obbligo di rispondere e di dire la verità. In questo caso viene redatto un verbale (di “sommarie informazioni”).

Che posso fare se una persona viene portata in questura?

Se una persona con cui sei in manifestazione viene portata in questura, può essere difficile avere informazioni immediate, ma ci sono alcune cose che puoi fare.

- a. prova a capire dove è stata portata (questura, commissariato, ecc.)
- b. raccogli informazioni utili: nome, cognome, luogo, orario e circostanze del fermo.
- c. contatta un avvocato³
- d. L'avvocato³ può provare a chiamare la questura per chiedere informazioni: a volte confermano la presenza della persona, altre volte non forniscono alcun dettaglio. Formalmente, infatti, le informazioni dovrebbero essere comunicate solo all'avvocato difensore.

È quindi importante che la persona abbia un avvocato. Se non lo ha, può essere nominato anche successivamente.

I familiari stretti possono nominare un avvocato per la persona. Lo devono fare di persona e per iscritto, con autenticazione da parte dell'avvocato⁹.

Se non riesci ad avere notizie subito, non è raro: puoi riprovare nelle ore successive oppure il giorno dopo, contattando anche l'ufficio arrestati, che potrebbe avere informazioni più precise una volta ricevuti gli atti.

Nel frattempo, cerca di mantenere la calma, evita di diffondere informazioni non verificate e tieni traccia di tutto (orari, chiamate, nomi). Questi dettagli possono essere utili in seguito.

6. ARRESTO

Se vieni arrestato durante una manifestazione, si tratta di una misura legata a un'ipotesi di reato (ad esempio in flagranza o, in alcuni casi, anche in flagranza differita entro 48 ore dai fatti).

Quali sono i miei diritti?

Se ti arrestano, hai il diritto di:

- ricevere informazioni riguardo i motivi del tuo arresto, in una lingua che capisci.
- contattare un avvocato (se non ne hai uno, ti verrà assegnato d'ufficio)
- informare una persona di fiducia
- ricevere assistenza medica, se necessario
- se hai meno di 18 anni, le forze di polizia devono informare un rappresentante legale.

Cosa succede dopo?

Entro un massimo di 96 ore dall'arresto deve intervenire un giudice per la convalida che decide sul tuo arresto e su eventuali misure cautelari – carcere, arresti domiciliari, obbligo o divieto di dimora,

⁹ **art. 96 comma 3 c.p.p.** la nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2: la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore .

obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; il processo in cui si deciderà se sei colpevole o innocente si terrà successivamente..

In alcuni casi il Pubblico Ministero, se ritiene che non servano altre indagini, decide di celebrare subito il processo; in questo caso vieni portato davanti al giudice entro 48 ore dall'arresto, per la celebrazione immediata del processo (in questo caso il giudice decide sia sul tuo arresto che sulla tua colpevolezza, decidendo anche l'eventuale pena).

In linea generale, se non ci sono i presupposti per mantenere la misura, la persona deve essere rilasciata.

Cosa possono fare durante l'arresto?

- possono effettuare rilievi dattiloscopici (foto e impronte) senza autorizzazione.
- il prelievo di campioni biologici per la tipizzazione del profilo di DNA (saliva o capelli) può avvenire solo successivamente in caso di convalida da parte del giudice (ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 85 del 30 giugno 2009).

Cosa conviene avere con sè?

Può essere utile che tu possa avere con te, o reperire prontamente, della documentazione che dimostri la tua attività lavorativa e la tua situazione abitativa, in modo che in caso di convalida tu possa chiedere (tramite il tuo avvocato) gli arresti domiciliari o l'obbligo di firma. Ricordati che nel sistema italiano non puoi difenderti da solo, per cui se non hai un avvocato di fiducia te ne sarà nominato uno di ufficio.

7. DOPO LA MANIFESTAZIONE

Dopo una situazione di tensione o di scontro con la polizia, è importante mettere al sicuro elementi utili nel caso in cui ci siano conseguenze legali.

- Se hai riportato delle ferite fotografale includendo un riferimento visivo (ad esempio un righello) per rendere chiara la dimensione e ripeti le foto nei giorni successivi per mostrarne l'evoluzione. Se puoi, rivolgiti a un medico e fatti rilasciare un referto: è un elemento importante.
- Metti per iscritto, appena possibile, ciò che è successo: orari, luogo, dinamica dei fatti, eventuali testimoni. Farlo subito aiuta a non perdere dettagli.
- Se sei testimone di una violazione e hai foto o video, conservali in modo sicuro e fai una copia. Possono essere utili in caso di procedimenti o segnalazioni.

Parallelamente, non sottovalutare l'impatto emotivo: parlarne con persone di fiducia può aiutare a elaborare l'esperienza. Se necessario, valuta un supporto professionale.

Nei giorni successivi, presta attenzione a eventuali comunicazioni ufficiali. Se non sei a casa, assicurati che qualcuno possa controllare la tua posta, per evitare di perdere scadenze importanti.

8. SITUAZIONI SPECIFICHE

Se vieni portato al pronto soccorso

cerca di avere con te il numero di un avvocato³. È probabile che le forze dell'ordine si presentino per identificarti.

Se fai primo soccorso (paramedic³/volontar³)

Se hai il timore che caschi, mascherine o altri dispositivi possano creare problemi all'ingresso o durante i controlli, ma vuoi comunque essere preparato³ a prestare primo soccorso, puoi adottare alcune accortezze:

- organizza tutto come un kit unico: tieni insieme caschi, mascherine e materiali sanitari (es. acqua ossigenata, forbicine, garze, disinfettante), in modo che sia evidente la funzione di primo soccorso e non di altro tipo.
- rendi visibile il tuo ruolo: indossa una fascia o un segno distintivo riconoscibile (evitando simboli protetti come la croce rossa), così che sia chiaro che sei lì per fornire assistenza.
- mantieni un profilo coerente: evita di avere oggetti che possano essere interpretati in modo ambiguo o scollegato dal kit sanitario.

L'HUB di Protezione è promosso da una rete di organizzazioni tra cui:
Un Ponte Per, Arci, A Sud, Amnesty International, Antigone, Greenpeace, Gay Center, Cospe, Baobab Experience, Giuristi Democratici, Legal Team Italia, ASGI, Spazi Circolari, A Buon Diritto, CILD, Diritti di Frontiera, Progetto Diritti, NAGA, CRED, Rete In Difesa Di.

